

Allegato "A" della Deliberazione C.C. N. _____ del _____

Modifiche al Regolamento TARI

Art. 1 - Oggetto

- comma 2 dopo " 27 aprile 1999, n. 158," si aggiunge nel D.Lgs n. 152/06 e nel D.Lgs n. 116/2020, nonché"

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

- comma 1 si cassa "e assimilati"
- comma 4 si sostituisce con il seguente:

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 comma 1, lett. b.ter del D.Lgs n. 152/2006.

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater che si allega sotto la lett. "A" prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies che si allega sotto la lett. "B";

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

- comma 5 si sostituisce con il seguente:

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 D.Lgs n. 152/2006;

d) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 D.Lgs n. 152/2006;

e) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 D.Lgs n. 152/2006; ;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 D.Lgs n. 152/2006;;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

i) i veicoli fuori uso.

ART. 3 Rifiuti assimilati agli urbani)

ABROGATO ai sensi del DLgs n. 116/2020

Art. 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo

- comma 1 si cassa "assimilati agli urbani"
- comma 2 lett. d) si riformula con il seguente:
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui quelle di comunità, attività commerciali, artigianali, professionali e le attività produttive in genere rientranti nell'elenco dell'allegato L-quinquies del D.Lgs 152/06 che producono rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del citato D.Lgs 152/06.
- comma 5 si cassa "e assimilati"

Art. 7 - Soggetti passivi

- comma 1 si cassa "e assimilati"

Art. 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

- comma 1 si cassa "e assimilati"

Art. 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

- comma 1 si cassa "non assimilati"
- comma 2 si riformulano la lett. a) e lett. b) con i seguenti:
 - a) le superfici adibite ad attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c.
 - b) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni; resine termoplastiche e termoindurenti; imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; materiali vari in pannelli di legno, gesso, plastica e simili; frammenti di manufatti di stucco e di gesso essiccati; nastri abrasivi; cavi e materiale elettrico in genere; pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.
- comma 3 si cassa.
- comma 4 si rinumerava con 3; e a seguire si prosegue la numerazione partendo da 4.
- comma 4 lett. a) si cassa "o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati"

Art. 11 - Superficie degli immobili

- comma 1 si cassa “assimilati”

Art. 12 - Costo di gestione

- comma 1 si cassa “ e assimilati”
- comma 2 dopo la parola entro si aggiunge “ i termini e secondo le modalità stabilite da ARERA,”

Art. 19 - Classificazione delle utenze non domestiche

- comma 1 dopo la parola indicate di sostituisce “nell'allegato B” con nell'allegato L-QUINQUES del D.Lgs. 152/2006

Art. 21 - Tributo giornaliero

- comma 1 dopo la parola “pubblico.” di aggiunge L'art. 1 co. 838 L. 160/2019 stabilisce che limitatamente ai casi di occupazione temporanea il Canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate ai mercati (c.d. Canone mercatale) sostituisca, i prelievi sui rifiuti di cui al comma 639 dell'art. 1 L. 147/2013.

Art. 25 - Riduzioni per il recupero

si sostituisce il titolo con il seguente: **Riduzioni per il recupero e riciclo e contrasto allo spreco alimentare**

- comma 1 si sostituire con il seguente: 1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020, Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani ed ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dall'art. 3 comma 12 del D.Lgs n. 116/2020 «Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile); le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale». La citata scelta deve essere effettuata come previsto dal disposto dell'art.30 comma 5 del D.L. n.41/2020, coordinato con la legge di conversione n. 69 del 21 maggio 2021, con comunicazione ed attestazione del conferimento per il recupero, con indicazione delle tipologie e quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero, entro il mese di giugno di ogni anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo; In caso di mancata trasmissione della comunicazione e attestazione del conferimento per il recupero non verrà effettuata l'esclusione della parte variabile della tariffa..
- comma 2 dopo “generale.” si aggiunge: Per «riciclo» si intende ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il

recupero di energia nè il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- comma 3 si sostituisce con il seguente: 3. La riduzione prevista per il riciclo di rifiuti elencati nell'allegato L-quater, con esclusione degli imballaggi terziari, si applica alle utenze che utilizzano il servizio pubblico, e dovrà essere documentata con l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo e comporta l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile). La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti, con esclusione degli imballaggi terziari, avviata al riciclo per il 10% del costo unitario Cu dell'indifferenziata;
- comma 4 si sostituiscono le parole "recupero del rifiuto assimilato" con riciclo del rifiuto urbano e "dopo avviati al" si sostituisce la parola "recupero" con riciclo.
- si introduce il comma 6: "Riduzioni per iniziative di contrasto allo spreco alimentare". Le utenze non domestiche relative ad attività commerciale, industriali, professionali e produttive in genere, che producano o distribuiscono beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, hanno diritto ad una riduzione forfettaria del 10% della parte variabile della tariffa. La riduzione è effettuata a consuntivo a seguito di istanza documentata dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, entro il mese di maggio di ciascun anno, ed opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Si introduce l'art. 25 bis : Agevolazioni tari utenze non domestiche a seguito di emergenza sanitaria: si introduce una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 del 95% per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano comunque subito una contrazione nelle attività.

Nessuna riduzione della TARI per le attività di seguito specificate presenti nell'allegato L-quinquies):

- 1- Associazioni, Circoli e Istituzioni: Politiche – Sindacali – Religiose, Enti di assistenza, Enti pubblici non economici, Istituti religiosi.
- 3-autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- 9 - Case di Cura e Riposo
- 10 -- Ospedali
- 11 – Uffici- Agenzie, Laboratori Analisi Cliniche, Studi professionali
- 12 – Banche, Istituti di Credito
- 14 - Esercizi commerciali di generi non alimentari: edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, plurilicenze
- 24 – Supermercati alimentari, esercizi commerciali di generi alimentari
- 25 – plurilicenze alimentari e/o miste
- 26 – Ortofrutta, Pescherie, pizza al taglio
- 27 – Ipermercati di generi misti
- 28 – Banchi di mercato generi alimentari (che non hanno subito provvedimenti di sospensione dell'attività)
- Al fine di semplificare gli adempimenti delle attività, la riduzione trova automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati tributaria. Pertanto, ai fini del riconoscimento della riduzione in oggetto, l'ufficio tributi consulta d'ufficio la banca dati TARI e su tali basi viene quantificata la tassa risultante dovuta per l'annualità di competenza; altresì le attività che pur

rientranti nell'elenco di esclusione dalla riduzione, dimostrino entro e non oltre il 31/12/2021, con istanza autocertificata opportunamente documentata, di aver avuto una contrazione evidente nelle stesse, possono comunque beneficiare della suddetta riduzione.

Art. 32- disposizioni finali e di rinvio

Si sostituisce con il seguente: 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti(TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 33- entrata in vigore

si introduce il seguente art. 33: Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.